

## Policy operazioni con Parti Correlate

ORG-PLGN000021-IT

Vivi Banca S.p.A.

Stato:	Approvato
Versione:	3.0
Data:	26/10/2020
Proprietario:	Funzione Compliance e Funzione Segreteria Societaria
Uso:	Interno
Emesso da:	Funzione Organizzazione
Verificato da:	Funzione Risk Management, Internal Audit, Direzione Generale
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione

**Controllo versione**

Versione	Descrizione modifiche	Autore	Data
1.0	Versione Originale ViViBanca	Menechella Donato	08/05/2017
1.1	Aggiornamenti CdA del 26/02/2018	Turinetto Silvia	06/02/2018
2.0	Revisione Triennale	Rosso Federica, Di Costanzo Angela, Turinetto Silvia, Vullo Maurizio	27/01/2020
3.0	Aggiornamento della policy a seguito di costituzione del Gruppo Bancario ViViBanca	Turinetto Silvia, Di Costanzo Angela, Vullo Maurizio	30/09/2020

**INDICE**

1	Obiettivi.....	4
2	Ambito di applicazione.....	4
3	Quadro normativo e definizioni.....	5
4	Ruoli e Responsabilità.....	6
5	Individuazione delle Parti Correlate.....	9
6	Registro Parti Correlate.....	9
7	Operazioni con Parti Correlate.....	9
7.1	Identificazione delle Operazioni.....	9
7.2	Criteri di determinazione del controvalore dell'operazione.....	10
8	Operazioni Esenti.....	11
8.1	Operazioni di importo esiguo.....	11
8.2	Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quello standard o di mercato.....	12
9	Operazioni di Minor Rilevanza.....	13
9.1	Istruttoria Operazioni di Minor Rilevanza.....	13
10	Operazioni di Maggior Rilevanza.....	14
10.1	Istruttoria Operazioni di Maggior Rilevanza.....	14
10.2	Approvazione Operazioni di Maggior Rilevanza.....	15
10.3	Procedura in caso di parere negativo del Comitato.....	15
11	Delibere Quadro.....	16
12	Modifiche, Aggiornamento e Diffusione della Policy.....	17
12.1	Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate”.....	20
12.2	Principi Interpretativi delle Definizioni.....	22

## 1 Obiettivi

Obiettivo della presente policy è disciplinare le operazioni del Gruppo Bancario ViViBanca con “parti correlate”, al fine di presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca (di seguito anche “Capogruppo” o “ViViBanca”) e delle Società del Gruppo possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti ed azionisti.

I principi e gli indirizzi della presente Policy tengono in considerazione l’articolazione e la composizione del Gruppo ViViBanca; altresì, consentono di individuare, rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché rispetto agli obblighi di censimento dei soggetti collegati ed agli obblighi di monitoraggio nel continuo delle esposizioni verso soggetti collegati, le responsabilità degli organi aziendali e i compiti delle funzioni aziendali, sia nella Capogruppo che nelle società Controllate.

La policy ha quindi la finalità di formalizzare le regole di governo societario volte a garantire il rispetto da parte di tutti gli esponenti e dipendenti della Banca dei principi di trasparenza e di correttezza sostanziale e procedurale nell’esame ed approvazione delle suddette operazioni. Nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

## 2 Ambito di applicazione

La presente policy viene adottata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in attuazione della previsione normativa di cui all’art. 2391 bis cc<sup>1</sup> e di quanto previsto dalla

---

<sup>1</sup> 1 Art. 2391 bis cc – Operazioni con parti correlate

*Gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell’operazione. I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di società controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all’assemblea.*

policy sulle operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato, nonché dalla vigente normativa della Banca d'Italia in materia. La policy, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disciplina per il Gruppo l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con soggetti collegati poste in essere direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale sia procedurale delle operazioni stesse nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

Anche al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con soggetti collegati compiute dalle componenti non bancarie del gruppo bancario, la società capogruppo fornisce a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interessi.

### 3 Quadro normativo e definizioni

La Policy è redatta in applicazione e nel rispetto delle seguenti norme:

- Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche
- art 2391, 2391 bis, 2497 ss. e 2634 del Codice Civile;
- delibera Consob nr. 17221 del 12 marzo 2010 "Regolamento Operazioni con Parti Correlate", di seguito "Regolamento Consob" (Regolamento e ss.mm.ii: delibera Consob nr. 17389 del 23 giugno 2010, delibera Consob nr. 19925 del 22 marzo 2017 e delibera Consob nr. 19974 del 27 aprile 2017);
- D.Lgs.24 febbraio 1998 n. 58 "Testo Unico della Finanza";
- D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 "Testo Unico Bancario"
- comunicazioni, note, studi e approfondimenti Consob, Assonime.
- 

Per quanto attiene la normativa interna:

Regolamento Comitato Parti Correlate  
Codice Etico  
Statuto sociale.

Nell'ambito della presente Policy le nozioni di "parti correlate", "operazioni con parti correlate", nonché quelle ad esse strumentali quali, tra le altre, le nozioni di "controllo", "controllo congiunto", "influenza notevole", "stretti familiari"<sup>2</sup>, "società controllata", "società collegata", etc. hanno lo stesso significato loro attribuito all'articolo 3 del Regolamento Consob ed eventualmente meglio specificato nella Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24-09-2010 (la "Comunicazione Consob"), recante "Indicazioni ed orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate". Tutte tali definizioni, così come precisate nel Regolamento Consob, sono riportate nell'Allegato A alla presente Policy.

Ai fini della presente Policy si qualificano come "Amministratori indipendenti" quelli in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 del Testo Unico Finanza (D.lgs. 58/1998) nonché dall'articolo 20 dello Statuto Sociale della Banca.

#### 4 Ruoli e Responsabilità

I soggetti a vario titolo coinvolti sono di seguito riportati con indicazione delle responsabilità singolarmente attribuite.

##### Comitato per le operazioni con parti correlate

Il Comitato per le operazioni con parti correlate (di seguito, "Comitato") è composto da tre amministratori indipendenti. Al Comitato sono attribuite le funzioni previste dal Regolamento Comitato Parti Correlate e dalla presente Policy.

Qualora un componente del Comitato presenti un interesse, per conto proprio o di terzi in relazione all'operazione sottoposta all'esame del Comitato, tale componente dovrà dichiarare l'interesse agli altri componenti, precisandone natura, termini, origine e portata.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- rilascia pareri preventivi e motivati al fine dell'assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità delle politiche e procedure interne che disciplinano l'individuazione e la gestione delle operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati poste in essere da ViViBanca

In caso di operazione di minor rilevanza:

- esprime all'organo competente a deliberare un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione di minore rilevanza,

---

<sup>2</sup> Ai fini della presente policy per "stretti familiari" di una parte correlata persona fisica si intendono comunque: i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente more-uxorio di un soggetto correlato, nonché i figli di quest'ultimo. Ai fini del regolamento Consob si considerano stretti familiari, in aggiunta ai soggetti sopra elencati, quei familiari che ci si attende possano influenzare il o essere influenzati dal soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca.

nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, sulla base di complete ed adeguate informazioni ricevute con congruo anticipo dalla funzione aziendale proponente;

In caso di operazione di maggior rilevanza:

- partecipa alla fase delle trattative e alla fase dell'istruttoria delle operazioni di maggiore rilevanza;
- esprime all'organo competente a deliberare, sulla base di tempestive e complete informazioni fornite dalla funzione aziendale interessata durante la fase istruttoria e, se del caso, delle trattative, un motivato parere favorevole sull'interesse della Società al compimento dell'operazione di maggior rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

La Segreteria Societaria ha il compito di:

- trasmettere l'avviso di convocazione delle riunioni del Comitato Parti Correlate ed inviare ai membri del Comitato il materiale e la documentazione predisposta dalla funzione aziendale interessata con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la riunione;
- verbalizzare i lavori del Comitato;
- assistere le funzioni aziendali volta per volta interessate da operazioni con parti correlate nella predisposizione della documentazione da presentare al Comitato;
- informare tempestivamente la Direzione Generale della Banca delle operazioni con Parti Correlate di cui viene a conoscenza e che comportano la convocazione del Comitato.

Le funzioni aziendali volta per volta interessate da operazioni con parti correlate hanno il compito di:

- comunicare il prima possibile l'intenzione di dare corso ad operazioni con parti correlate alla Segreteria Societaria unitamente a tutte le ulteriori informazioni necessarie;
- fornire al Comitato un'informativa completa e adeguata sui diversi profili dell'operazione.;

Il Consiglio di Amministrazione:

- approva la presente policy;
- esamina le Operazioni con Parti Correlate oggetto di parere negativo o approvato con riserva da parte del Comitato Parti Correlate e, se ritiene, le autorizza motivatamente;

#### Il Collegio Sindacale:

- Vigila sulla completezza, sull'adeguatezza, sulla funzionalità e sull'affidabilità del Sistema dei Controlli per quanto concerne il processo di gestione delle Operazioni di Maggiore rilevanza;
- Per lo svolgimento delle proprie attribuzioni, dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri Organi Aziendali e delle Funzioni Aziendali di Controllo.

#### La Direzione Generale:

- Assicura il corretto funzionamento del processo di gestione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

#### La Funzione di Risk Management:

- viene coinvolta qualora si configurino rischi significativi o operazioni che si configurino come Operazioni di Maggior Rilievo, come da policy omonima nell'ambito di Operazioni con Parti Correlate

#### La Funzione di Internal Audit:

- monitora la disciplina applicabile in ambito Operazioni di Maggior Rilevanza e verifica il rispetto normativo interno in materia.

#### La Funzione Compliance e AML:

- monitora la disciplina applicabile in ambito Operazioni di Maggior Rilevanza e verifica il rispetto normativo interno in materia;

#### La Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione:

- fornisce consulenza e assistenza per approfondire e qualificare rispettivamente gli aspetti di opportunità economico-patrimoniale.

#### La Direzione ICT Organizzazione e HR:

- fornisce consulenza e assistenza per approfondire e qualificare gli aspetti di impatto organizzativo/procedurale, eventualmente con il supporto della Funzione IT.

#### Le Unità Organizzative:

- ciascuna Unità Organizzativa che nell'esercizio della propria attività partecipi a processi da cui possano scaturire Operazioni di Maggior Rilevanza deve segnalarlo alla Segretaria Societaria per gli incombeni conseguenti.



## 5 Individuazione delle Parti Correlate

Ai fini della presente Policy si intendono “Parti Correlate” i soggetti individuati dall’Allegato A alla presente policy.

Rientrano tra i “Dirigenti con responsabilità strategiche” (i) i membri del Consiglio di Amministrazione, (ii) i membri del Collegio Sindacale, (iii) il Direttore Generale (iv) il Direttore Generale ove nominato (v) o l’Amministratore Delegato ove nominato.

## 6 Registro Parti Correlate

Ai fini della Policy, la Capogruppo ha istituito un registro nel quale sono state iscritte le parti correlate rientranti nel perimetro del Gruppo (c.d. “Registro delle Parti Correlate”).

L’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate spetta alla Segreteria Societaria, sulla base di tutte le informazioni acquisite e comunque a disposizione della Capogruppo.

L’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate avverrà ogni qualvolta sia necessario e, comunque, con una frequenza almeno semestrale.

Ai fini dell’aggiornamento del Registro delle Parti Correlate e della corretta tenuta dello stesso, la Segreteria Societaria richiede ai soggetti qualificabili come parti correlate informazioni fornendo appositi schemi di dichiarazione, ed invita a comunicare senza indugio le circostanze sopravvenute di cui siano venuti a conoscenza e che possano incidere sulla qualifica di parte correlata.

Il Registro delle Parti Correlate è mantenuto dalle Funzioni preposte e deve essere preventivamente consultato per la verifica della sussistenza di un’operazione con parte correlata rilevante ai sensi della Policy.

## 7 Operazioni con Parti Correlate

### 7.1 Identificazione delle Operazioni

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque transazione con soggetto definito tale che comporta una assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse anche:

- le operazioni di fusione e scissione ove realizzate con parti correlate;
- le operazioni di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione.

Il Regolamento Consob prescrive regole speciali per la gestione delle operazioni con parte correlate, prevedendo procedimenti differenziati in funzione della rilevanza dell'operazione. In attuazione di tali criteri le diverse categorie di operazioni per la gestione dei rapporti con parti correlate sono definite nei termini seguenti:

- operazioni esenti;
- operazioni di minore rilevanza. Le operazioni il cui controvalore è inferiore o pari alle soglie di rilevanza calcolate sulla base dei criteri riportati nell'Allegato 3 del Regolamento Consob ma superiore a 250 mila euro;
- operazioni di maggiore rilevanza. Le operazioni identificate secondo i criteri di rilevanza di cui all'Allegato 3 del Regolamento Consob.

## 7.2 Criteri di determinazione del controvalore dell'operazione

Se sono determinate le condizioni economiche dell'operazione, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell'operazione in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le operazioni di finanziamento l'importo massimo erogabile;
- per le operazioni di concessione o di acquisizione di garanzie, l'importo nominale massimo delle garanzie;
- per i depositi bancari, l'importo della remunerazione contrattualmente prevista.

Con particolare riferimento alle operazioni di finanziamento si precisa che le revisioni degli affidamenti a tempo indeterminato (c.d. "rinnovi di fidi" a fini meramente interni) non comportano una modifica del rapporto creditizio in condizioni di stabilità del profilo di rischio e non sono quindi da considerare come operazioni da esaminare ai sensi del Regolamento Consob.

Se, invece, le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

## 8 Operazioni Esenti

Le disposizioni della presente Policy non si applicano:

- alle operazioni soggette alla disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari di cui all'art. 136 del Testo Unico Bancario<sup>3</sup>;
- per le operazioni da realizzarsi sulla base di Istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza;
- per le operazioni di importo esiguo;
- per le delibere sulle remunerazioni dei Consiglieri e dei dirigenti con responsabilità strategica se ricorrono le condizioni prescritte dall'art 13 comma 3 del Regolamento Consob e se conformi alle disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia<sup>4</sup>;

per le operazioni ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Le regole procedurali previste nel presente documento non si applicano per operazioni effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto, secondo quanto previsto dal par. 3, Sezione I, Parte III, Capitolo II, Sezione I della Circolare 285/2013 di Banca d'Italia.

### 8.1 Operazioni di importo esiguo

Per operazioni di importo esiguo si intendono le operazioni di importo pari od inferiore ad euro 250.000.

---

<sup>3</sup> Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.

<sup>4</sup> Art. 13 Regolamento Consob: Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza, né alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di gestione eventualmente assunte ai sensi dell'articolo 2409-terdecies, comma 1, lettera a), del codice civile[13].

## 8.2 Operazioni Ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quello standard o di mercato

Per operazioni "ordinarie" si intendono, conformemente all'art. 3 del Regolamento Consob, le operazioni con parti correlate effettuate dalla Banca che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa della Banca ovvero della connessa attività finanziaria.

Per l'individuazione dell'attività operativa della Banca o della connessa attività finanziaria, la Banca si attiene ai criteri indicati nella Comunicazione Consob.

L'operazione ordinaria è, quindi, caratterizzata dal concetto di attività operativa intesa come l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie".

In via del tutto esemplificativa rientrano nell'attività operativa della Banca:

- a) raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi forma;
- b) l'esercizio del credito in qualsiasi forma, ivi incluso il rilascio e l'acquisizione di garanzie; acquisto, vendita e collocamento di strumenti finanziari;
- c) vendita di prodotti e prestazione di servizi finanziari, quali:
  - incassi e pagamenti;
  - gestione di conti correnti e di carte di debito, di credito e Bancomat;
  - compravendita di valute o gestioni patrimoniali;
  - distribuzione di prodotti assicurativi;
  - costi operativi di struttura (inclusi pagamenti a fornitori per beni e servizi).

Al fine di considerare le operazioni quali ordinarie e quindi beneficiare dell'esenzione, deve, inoltre, verificarsi che l'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'attività operativa prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla società costituisce un indice di anomalia;
- ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società;
- dimensione dell'operazione;
- termini e condizioni contrattuali, anche con riguardo alle caratteristiche del corrispettivo;
- natura della controparte.

Per operazioni "concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard" si intendono, conformemente all'art. 3 del Regolamento Consob, le operazioni concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

Ai fini della presente Policy si considerano “concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard” le operazioni con una parte correlata concluse a condizioni standardizzate, quali sono le condizioni applicate ai dipendenti della Banca ed ai loro familiari (parti non correlate) in forza di apposite convenzioni in essere con i dipendenti ed i familiari.

## 9 Operazioni di Minor Rilevanza

Sono da considerarsi "operazioni di minore rilevanza" le operazioni con parti correlate poste in essere dalla Banca che:

- (i) non siano identificabili come operazioni di maggiore rilevanza ai sensi del successivo paragrafo;
- (ii) non siano operazioni di importo esiguo così come indicato al precedente paragrafo.

### 9.1 Istruttoria Operazioni di Minor Rilevanza

Il Responsabile della funzione aziendale sotto la cui responsabilità l'operazione si concretizza, deve fornire al Comitato – per il tramite della Segreteria Societaria - con congruo anticipo informazioni complete e adeguate sull'operazione che attestino l'istruttoria condotta in coerenza con i Criteri di seguito indicati. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro ai fini della verifica dei requisiti di interesse all'operazione, convenienza e correttezza delle condizioni.

È facoltà del Comitato farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con il Gruppo non rilevino ai fini del giudizio sull'Indipendenza.

Il Comitato, terminata la fase istruttoria esprime entro la data del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito alla operazione, un motivato parere sull'interesse del Gruppo al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni (Criteri).

La Segreteria Societaria redige verbale di ogni incontro del Comitato e ne cura la archiviazione.

Il parere del Comitato viene riportato all'interno del libro “Libro Verbali del Comitato Parti

Correlate”, il cui aggiornamento e la relativa conservazione sono curati dalla Segreteria Societaria.

La documentazione a supporto dei pareri non è trascritta nel “Libro Verbali del Comitato Parti Correlate” ma viene conservata dalla Segreteria Societaria in modalità elettronica.

In presenza di un parere non favorevole del Comitato, la competenza decisionale sull’operazione è riservata al Consiglio di Amministrazione e nel caso in cui l’operazione venga comunque deliberata, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e puntuale riscontro alle osservazioni formulate dal Comitato.

## 10 Operazioni di Maggior Rilevanza

La Banca identifica le “operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza” sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3 al Regolamento Consob ed in base ai relativi chiarimenti ed alle indicazioni di cui alla Comunicazione Consob.

Sono in ogni caso ritenute operazioni di maggiore rilevanza le operazioni che possano incidere sull’autonomia gestionale della Banca nelle quali almeno uno degli indici di rilevanza richiamati dall’Allegato 3 al Regolamento Consob (Indice di rilevanza del controvalore, Indice di rilevanza dell’attivo, Indice di rilevanza del passivo) sia superiore alla soglia del 3,5%, secondo un approccio più prudenziale rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.

### 10.1 Istruttoria Operazioni di Maggior Rilevanza

La funzione aziendale che propone l’operazione è tenuta, fin dall’avvio della fase delle trattative e dell’istruttoria, a inviare un flusso informativo completo e tempestivo al Comitato.

Tali informazioni, raccolte dalla Segreteria Societaria che ne cura la messa a disposizione al Comitato, devono riguardare, tra l’altro, la controparte, il tipo di operazione, nonché le sue principali caratteristiche e condizioni economiche.

Qualora le condizioni dell’operazione oggetto di esame siano definite “equivalenti a quelle di mercato o standard”, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

Il Comitato può in ogni momento richiedere informazioni aggiuntive e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria.

È facoltà del Comitato di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche sussistenti con la Banca non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

Il Comitato, terminata la fase istruttoria, esprime entro la data del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare in merito all'operazione, un motivato parere sull'interesse della Società al compimento della operazione di maggiore rilevanza, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

## 10.2 Approvazione Operazioni di Maggior Rilevanza

L'approvazione delle Operazioni di Maggior Rilevanza è riservata al Consiglio di Amministrazione della Società, previo motivato parere favorevole del Comitato.

Qualora il Comitato abbia espresso un motivato parere contrario al compimento della operazione, o abbia espresso un parere favorevole condizionato, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà:

- (i) approvare l'operazione, nel rispetto delle condizioni apposte dal Comitato;
- (ii) approvare l'operazione, nonostante l'avviso contrario del Comitato ovvero senza tenere conto delle condizioni apposte dal Comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea;
- (iii) non approvare l'operazione.

I verbali delle deliberazioni di approvazione dell'operazione di maggiore rilevanza devono:

- dare atto della corretta applicazione della Policy;
- recare adeguata motivazione in merito all'interesse del Gruppo al compimento dell'operazione stessa, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

## 10.3 Procedura in caso di parere negativo del Comitato

Le operazioni di minore rilevanza possono essere compiute anche in presenza di parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Parti Correlate. In tal caso, la delibera del Consiglio di Amministrazione deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e dare puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli amministratori indipendenti.

Le operazioni di minore rilevanza compiute nonostante il parere negativo del Comitato Parti Correlate non appena deliberate sono singolarmente comunicate dal Consiglio di

Amministrazione al Collegio Sindacale. Fermo restando quanto previsto dall'art. 114, I comma, Testo Unico Finanza, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di parere contrario degli amministratori indipendenti, nonché sui motivi che hanno indotto comunque ad effettuare tali operazioni. Nello stesso termine, il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo.

Le operazioni di maggiore rilevanza possono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione nonostante il parere contrario del Comitato Parti Correlate, a condizione che il compimento dell'operazione sia autorizzato dall'Assemblea con deliberazione assunta, ferme restando le maggioranze richieste dalla legge e/o dallo Statuto, anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti. Nella relativa proposta di deliberazione assembleare deve essere espressamente previsto che la maggioranza di cui al precedente periodo rappresenta condizione di efficacia della delibera.

## 11 Delibere Quadro

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Consob, determinate categorie di operazioni omogenee possono essere approvate da delibere-quadro.

Le delibere-quadro non possono avere efficacia superiore ad un anno e devono indicare, con sufficiente determinatezza, le operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da compiere nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali operazioni.

Ai fini dell'adozione della delibera-quadro, troveranno applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni procedurali di cui alla presente Policy per operazioni di minore o maggiore rilevanza a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.

Viene resa una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle delibere quadro.

In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza individuata.



## 12 Modifiche, Aggiornamento e Diffusione della Policy

Modifiche e integrazioni di carattere sostanziale della Policy sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato.

La Policy è soggetta a verifica con cadenza triennale, in ogni caso, quando intervengono modifiche significative degli assetti proprietari o quando sia riscontrato un eventuale difetto nella prassi applicativa.

La Policy è pubblicata sull'intranet aziendale.

## 13 Allegati

**Allegato A\_** Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e Definizioni ad Esse Funzionali

**Allegato B\_** Allegato 3 contenuto nella Delibera Consob nr. 17221 del 12 marzo 2010 "Regolamento Operazioni con Parti Correlate"

**Allegato C \_** Regolamento Comitato Parti Correlate.

## **ALLEGATO A – Definizioni di Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate e Definizioni ad Esse Funzionali**

Ai fini della presente policy valgono le seguenti definizioni:

### **Parti correlate**

Sono considerate Parti correlate:

- a. l'Esponente Aziendale, per tale intendendosi Amministratori, Sindaci e componenti la Direzione Generale;
  - b. il Partecipante, per tale intendendosi chi detiene quote di partecipazioni in misura uguale o superiore al 5%; (nelle Banche Popolari nessun Socio può detenere più dell'1%);
  - c. il soggetto diverso dal Partecipante in grado da solo di nominare uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
  - d. una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo Bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
  - e. il soggetto che:
    - direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposte persone:
      - i. controlla la Banca, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;
      - ii. detiene una partecipazione nella Banca tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
      - iii. esercita il controllo sulla Banca congiuntamente con altri soggetti;
    - è una società collegata della società;
    - è una joint venture in cui la società è una partecipante;
    - è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
    - è uno stretto familiare di uno dei soggetti sopra indicati;
- è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

### **Operazioni con parti correlate**

Per operazione con una parte correlata si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

Si considerano comunque incluse:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

**Operazione con soggetti collegati**

La transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca centrale europea o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo;

**Operazioni infragruppo**

Le operazioni concluse con o tra Società Controllate, ovvero con società sottoposte ad influenza notevole, quando nell'operazione non vi siano interessi significativi di altri Soggetti Rilevanti.

**Soggetti Connessi:**

Sono considerati Soggetti Connessi:

- la società e l'impresa, anche costituita in forma non societaria, controllate da una parte correlata;
- i soggetti che controllano il Partecipante e il soggetto diverso dal partecipante in grado di nominare da solo uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica; ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- gli Stretti Familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

**Soggetto Collegato:**

E' considerato Soggetto Collegato l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi. Il perimetro dei Soggetti Collegati comprende i soggetti parti correlate, i soggetti parti correlate non finanziarie nonché i soggetti a questi connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti al gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.

**Amministratore indipendente:**

l'Amministratore, coinvolto nella fase pre-deliberativa e chiamato ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera, che sia in possesso dei requisiti di indipendenza previsti

dall'articolo 31 dello Statuto vigente della Banca, e che non sia controparte o soggetto collegato. La definizione di indipendenza richiesta è la medesima che la Banca adotta ai fini delle disposizioni sulla governance.

**Attività di rischio:**

Sono considerate attività di rischio le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

**Patrimonio di vigilanza:**

l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.

**Parte correlata non finanziaria**

E' considerata Parte correlata non finanziaria una Parte correlata (le cui attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive) che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari.

**Comitato Parti Correlate**

Il Comitato Parti Correlate (di seguito anche Comitato) è composto da tre membri; ne fanno parte tre amministratori che non abbiano interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 cc<sup>4</sup>, in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, 3 comma del TUF e coerentemente con quanto stabilito dallo Statuto sociale.

Per ciò che concerne la composizione, il funzionamento e le caratteristiche si fa specifico rimando al relativo Regolamento Comitato Parti Correlate.

**13.1 Definizioni funzionali a quelle di “Parti Correlate” e di “Operazioni con Parti Correlate”**

Ai fini delle definizioni sopra indicate le nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” sono le seguenti.

**Controllo e controllo congiunto**

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo.

Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- a. il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- b. il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- c. il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- d. il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

### **Influenza notevole**

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata.

La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

### **Dirigenti con responsabilità strategiche**

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del

controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

### **Stretti familiari**

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

### **Società controllata**

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

### **Società collegata**

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

### **Joint venture**

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

## **13.2 Principi Interpretativi delle Definizioni**

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

**ALLEGATO B \_ Allegato 3 contenuto nella Delibera Consob nr. 17221 del 12 marzo 2010 “Regolamento Operazioni con Parti Correlate”**

**INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

1. Le procedure interne individuano criteri di tipo quantitativo per l'identificazione delle “operazioni di maggiore rilevanza” in modo tale da includere almeno le categorie di operazioni di seguito indicate.

1.1. Le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Per le banche è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio di vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto). 19

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento

(CE) n.1606/2002;

iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;

ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.



c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale.

## **ALLEGATO C – Regolamento Comitato Parti Correlate**

### **1 Premessa**

Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare il funzionamento e le competenze attribuite al Comitato Parti Correlate (di seguito anche il “Comitato”) di ViViBanca S.p.A. (di seguito anche la “Banca” o la “Capogruppo”) da parte del Consiglio di Amministrazione e dello Statuto Sociale a presidio delle tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati.

Il Comitato è costituito all’interno del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Il documento in particolare fornisce dettagliata illustrazione della composizione, delle attribuzioni e delle modalità di funzionamento.

Il Comitato stesso verifica l’adeguatezza nel tempo del presente Regolamento e propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni.

### **2 La composizione del Comitato**

Il Comitato Parti Correlate è composto da 3 consiglieri di amministrazione che non abbiano interesse nell’operazione ai sensi dell’art. 2391 cc e che siano in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo Statuto sociale.

I componenti del Comitato vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione, il quale ne designa altresì il Presidente.

Il Comitato resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio, fatta salva l’eventuale revoca anticipata da parte del Consiglio di Amministrazione.

I componenti cessano dal loro ufficio, oltre che per scadenza di mandato, nelle ipotesi di decadenza, revoca e rinuncia alla carica di Amministratore o rinuncia all’incarico di membro del Comitato.

Oltre a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto in relazione alle ipotesi di decadenza dalla carica di Amministratore, costituisce causa di decadenza dall’ufficio di membro del Comitato il venir meno della qualifica di Amministratore indipendente.

Il Consiglio di Amministrazione revoca i singoli componenti del Comitato al verificarsi di circostanze di incompatibilità che ne pregiudichino l’autonomia e l’imparzialità di giudizio ovvero in conseguenza di gravi ed accertati inadempimenti rispetto ai doveri connessi all’ufficio di membro del Comitato. Il Consiglio di Amministrazione, successivamente alla revoca, provvede senza indugio alla sostituzione. La medesima procedura è adottata qualora uno o più membri cessino di far parte del Comitato per qualsiasi altra ragione.

Al Comitato deve essere assicurato il costante monitoraggio delle operazioni previste per l’individuazione e la gestione delle operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati anche al fine di consentire allo stesso la verifica del rispetto della regolamentazione di riferimento e di proporre eventuali interventi correttivi.

Le funzioni di Segretario, salva diversa indicazione del Presidente della riunione interessata, sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Segreteria Societaria.

### 3 I principali compiti ed attribuzioni

Il Comitato Parti Correlate opera con funzioni consultive e propositive. Il Comitato presidia le tematiche relative alle operazioni con parti correlate di cui al Regolamento Consob 17221/2010 e alle istruzioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia., nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori indipendenti dalle citate disposizioni.

Relativamente alle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, il Comitato:

- rilascia pareri preventivi e motivati al fine dell'assunzione della relativa delibera da parte del Consiglio di Amministrazione, sulla complessiva idoneità delle politiche e procedure interne che disciplinano l'individuazione e la gestione delle operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati poste in essere da ViViBanca;
- rilascia pareri preventivi e motivati, nei casi espressamente previsti, sull'interesse al compimento dell'operazione con parti correlate e/o con soggetti collegati posta in essere dalla Banca nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- nel caso di operazioni "di maggiore rilevanza" istruite dalla Banca o, qualora applicabile, da Società del Gruppo è coinvolto nelle fasi delle trattative e dell'istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo da parte delle Strutture, con facoltà di richiedere approfondimenti; al termine dell'istruttoria rilascia il proprio parere;
- si esprime, sulla base delle informazioni messe a disposizione dalle competenti strutture della Banca, sulle tematiche di rilievo riguardanti le parti correlate e i soggetti collegati;
- provvede a risolvere i casi in cui l'individuazione di una parte correlata e/o di un soggetto connesso risulti complessa o controversa, tenendo conto della sostanza del rapporto e non semplicemente della sua forma giuridica;
- svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della funzione di competenza, particolarmente in relazione ai rapporti con la Società di revisione e con il Collegio Sindacale.

### 4 Le adunanze del Comitato

Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente del Comitato con frequenza di norma mensile.

Le riunioni del Comitato possono avvenire anche mediante collegamento telefonico o videoconferenza. Le riunioni si ritengono validamente costituite ove sia presente la maggioranza dei componenti e le relative determinazioni vengono assunte all'unanimità dei presenti.

In caso di conflitto di interessi di uno dei membri del Comitato, la relativa delibera viene discussa ed assunta con l'astensione di quest'ultimo.

Il Segretario del Comitato redige e sottoscrive insieme al Presidente i verbali delle riunioni del Comitato. Successivamente, il verbale viene distribuito ai componenti del Comitato e l'originale dello stesso viene archiviata dalla Funzione Legale/Ufficio Segreteria Societaria.

Il Comitato può essere convocato anche con "procedura d'urgenza", su iniziativa del Presidente o da parte di uno dei membri. La "procedura d'urgenza" può essere adottata in particolare anche nel caso di eventi che necessitino di decisioni tempestive (ad es. proposta ed approvazione di affidamenti "d'urgenza").

Possono essere invitati a partecipare, su invito del Presidente, i Vertici delle Società di Gruppo in relazione alla tipologia degli argomenti trattati e/o i Responsabili di Strutture Aziendali anche di Gruppo.